



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e Post Lauream

Emanato con D.R Rep n. 515/2023 Prot. n. 49541 del 11/05/2023

Regolamento per l'attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero ex art. 1 lettera b) L. 170/2003

INDICE SOMMARIO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Destinatari degli assegni per l'incentivazione delle attività oggetto del Regolamento

Art. 3 – Modalità di selezione

Art. 4 – Attività di tutorato

Art. 5 – Assegno di tutorato

Art. 6 – Compiti del/della Responsabile della struttura

Art. 7 - Doveri dello studente o della studentessa

Art. 8 – Rinuncia e Decadenza

Art. 1 – Finalità

L'Università degli Studi dell'Aquila, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 lettera b) della Legge n. 170 dell'11 Luglio 2003, dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 198 del 23 Ottobre 2003, nonché dagli articoli 3 e 5 del D.M. n. 1047 del 29 Dicembre 2017, nel quadro delle iniziative per il sostegno delle studentesse e degli studenti universitari al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi a loro destinati, incentiva le attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 Novembre 1990, n. 341, come pure le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, mediante assegni di tutorato a favore di studenti/studentesse capaci e meritevoli finanziati sia utilizzando il Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l'Orientamento che fondi propri.

Art. 2 – Destinatari degli assegni di tutorato per l'incentivazione delle attività oggetto del Regolamento

1. Gli assegni di tutorato sono destinati agli/alle studenti/studentesse capaci e meritevoli, iscritti/e all'Università degli Studi dell'Aquila ad una Laurea Magistrale o ad una Laurea Magistrale a ciclo unico dal quarto anno in poi e che abbiano acquisito almeno 120 CFU.

Sono destinatari degli assegni, inoltre, gli/le studenti/studentesse iscritti/e ad un corso di dottorato di ricerca anche con borsa di studio (anche in caso di corsi attivati in convenzione o in consorzio con altri Atenei o con altri Enti pubblici e privati).

2. Sono esclusi dalla selezione coloro che, nell'anno accademico di riferimento, sono risultati/e vincitori/vincitrici delle borse di collaborazione a tempo parziale di cui all'art. 11 del D.L. n. 68 del 29 marzo 2012.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e Post Lauream

3. Gli assegni di tutorato sono compatibili con la fruizione delle borse di studio regionali (ADSUAQ).

Art. 3 – Modalità di selezione

1. Gli assegni di tutorato sono concessi in esito a selezioni pubbliche, bandite dalle strutture universitarie, effettuate da apposite Commissioni Giudicatrici composte da almeno tre membri.
2. I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, devono tenere conto del curriculum vitae e studiorum dei candidati e delle candidate, nonché delle caratteristiche e delle motivazioni di questi/e in relazione alle attività di tutorato, da accertare con apposito colloquio.
3. In esito alle selezioni devono essere formulate graduatorie distinte a seconda delle caratteristiche degli assegni banditi.
4. Nell'ambito dell'anno accademico di riferimento, è possibile scorrere le graduatorie delle selezioni pubbliche per la concessione di assegni di tutorato qualora emerga l'esigenza di attingere alle stesse per ulteriori attività di tutorato con le medesime caratteristiche.

Art. 4 – Attività di tutorato

1. Gli/Le assegnisti/e di tutorato svolgono una funzione di interfaccia tra lo/la studente/studentessa e la struttura universitaria, garantendo loro un punto di riferimento concreto per tutto quanto attiene ai servizi a supporto della didattica, assicurano un adeguato supporto agli/alle studenti/studentesse attraverso la diagnosi dei problemi che sono di ostacolo al regolare iter di studio e l'attività di sostegno personalizzato all'apprendimento. Gli/Le assegnisti/e di tutorato assicurano inoltre il supporto informativo e organizzativo alle iniziative di orientamento.
2. Gli/Le assegnisti/e di tutorato svolgono anche attività di affiancamento individuale a vantaggio di studenti/studentesse universitari/ie con disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/1992, e/o in situazioni di invalidità certificata pari o superiore al 66% e/o con diagnosi di DSA di cui alla legge n. 170/2010.
3. Gli/Le assegnisti/e possono svolgere la loro attività, se richiesto, anche in modalità online.
4. Nei bandi di selezione per la concessione degli assegni di tutorato si dovranno esplicitare le attività di tutorato, tenendo conto di quanto indicato nei commi precedenti.
5. Le strutture universitarie definiscono inoltre la durata in ore degli assegni di tutorato per un monte ore compreso tra 150 e 400.
6. La durata dell'assegno di tutorato, stabilita nei bandi, può essere protratta per i/le tutor che rimangano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.2).
7. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli/alle studenti/studentesse durante l'espletamento dell'attività di tutorato.
8. L'attività disciplinata dal presente Regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura.

Art. 5 – Assegno di tutorato

Università degli Studi dell'Aquila

Unità Organizzativa Responsabile: Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Edificio "Paride Stefanini" - Piazzale Salvatore Tommasi 2, 67100 Coppito (AQ)
Mail: asestu@strutture.univaq.it - posta certificata: protocollo@pec.univaq.it

tel. 0862432001 cell. 3346873369
p.iva cod. fisc. 01021630668
www.univaq.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e Post Lauream

1. L'ammontare dell'assegno di tutorato è parametrato al numero di ore di attività svolte e l'importo orario è determinato annualmente dai competenti Organi Accademici/Dipartimentali.
2. Nei bandi di selezione per la concessione degli assegni di tutorato l'Università indica l'importo orario dell'assegno quale lordo percipiente, comprensivo del contributo INPS a carico dell'assegnista (1/3). La spesa complessiva per gli assegni di tutorato è comprensiva dei 2/3 del contributo INPS a carico dell'Ateneo.
3. L'erogazione del compenso può essere effettuata in un'unica soluzione, ad avvenuto completamento dell'attività di tutorato, oppure in due soluzioni come di seguito determinate:
 - il 50% a seguito dell'avvenuta prestazione di pari quota oraria del relativo affidamento;
 - il 50% a saldo della conclusione dell'attività.
4. Il compenso spettante, sia esso totale o parziale, viene erogato solo previa acquisizione agli atti dell'ufficio competente del report indicante il numero complessivo delle ore prestate, debitamente firmato dal/dalla tutor e controfirmato dal/dalla Responsabile della struttura di cui all'art. 6 comma 1 punto e) del presente Regolamento.
5. In caso di risoluzione anticipata del contratto il compenso viene erogato per le ore effettivamente svolte.

Art. 6 – Compiti del/della Responsabile della struttura

1. Il/LA Responsabile della struttura, presso cui viene svolta l'attività da parte dello studente o della studentessa è responsabile della stessa ed è tenuto/a a:
 - a) rispettare il codice etico/di comportamento;
 - b) concordare con lo studente o con la studentessa i modi ed i tempi dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi dello studente o della studentessa stessi, nonché con le linee guida per la tutela della maternità;
 - c) assicurare che l'attività sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
 - d) coordinare l'attività prestata dallo studente o dalla studentessa;
 - e) comunicare tempestivamente agli uffici competenti dell'amministrazione centrale o dei dipartimenti, entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine della collaborazione, la conclusione dell'attività di tutorato e il numero di ore effettuate;
 - f) accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l'eventuale violazione da parte dello studente o della studentessa dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 7 – Doveri dello studente o della studentessa

1. Lo studente o la studentessa chiamato/a a prestare l'attività di tutorato è tenuto/a a:
 - a) rispettare il codice etico/di comportamento;
 - b) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Area Servizi agli studenti e Post Lauream

- c) concordare con il/la Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento dell'attività di tutorato, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi;
 - d) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività di tutorato concordate con il/la Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
 - e) rispettare il personale universitario e gli/le altri/e studenti/studentesse, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
 - f) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità ed il decoro;
 - g) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione del servizio di tutorato cui è assegnato/a.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività e preclude allo studente o alla studentessa la possibilità di ottenere il beneficio nell'anno accademico successivo.

Art. 8 – Rinuncia e decadenza

1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi lo studente o la studentessa può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque entro il termine massimo assegnato all'inizio dell'attività di tutorato.
2. La rinuncia dopo l'inizio dell'attività deve essere comunicata per iscritto al/alla Responsabile della struttura e agli uffici competenti.
3. L'assegnista decade dal beneficio in caso di:
 - a) rinuncia agli studi;
 - b) trasferimento presso altro Ateneo;
 - c) perdita dello status di studente/studentessa per avvenuto conseguimento del titolo di studio;
 - d) mancato inizio dell'attività in assenza di giustificati motivi;
 - e) violazione dei doveri di cui all'art. 7 del presente Regolamento.